



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Chieti*

PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO SULLA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO VITTIME
DELLE RICHIESTE ESTORSIVE
- art. 3, comma 2, L. n. 44/1999 -

PROVVEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI
art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L.
n. 3/2012

Il Pubblico Ministero

letta la denuncia per usura con contestuale richiesta al acceso al fondo vittime dell'usura
e della sospensione della vendita forzata di immobili da parte di

BERENICE DEL SOCCORRO Agnina e residente
in **Località Crocicchio n. 28**

D'ANCIBLO Mariano Domenico, nato il 26.1.1958 a Pretore e residente Pretore,
Località Crocicchio n. 28

≈ osservato che la consulenza tecnica di parte allegata alla denuncia sostanzia il
fumus del delitto di usura stante il superamento del tasso soglia nei rapporti con la Banca
erogatrice del mutuo in favore degli istanti;

≈ ritenuto che la richiesta è stata proposta nei termini temporali previsti della legge;
osservato che **Agnina** ha dichiarato di svolgere attività
imprenditoriale quale esercente l'impresa individuale **Peritasso di Berenice Del
Soccorso Agnina**

≈ ritenuto che l'evento lesivo deve individuarsi nella procedura esecutiva
immobiliare intentata dalla stessa **S.p.A.** dinanzi al Tribunale di Chieti
(proc. № 193/2013 R. G. Es.), sulla scorata dello stesso mutuo concesso a tassi superiori
a quelli previsti dalla legge.;

PRESTA

parere favorevole all'accesso al fondo delle vittime delle richieste estorsive;

SOSPENDE

ai sensi dell'art. 20 della L. n. 44/1999, la procedura esecutiva immobiliare № 193/2013
R. G. Es. pendente dinanzi al Tribunale di Chieti

DISPONE

che venga data comunicazione agli interessati al Sig. Prefetto di Chieti al Giudice
dell'esecuzione immobiliare.

Manda alla segreteria per gli adempimenti.


Chieti li. 16.07.2015

ALLA REPUBBLICA
CHIETI

PROCURA DELLA REPUBBLICA CHIETI	
16 LUG. 2015	
N.	ORE 13.15

Il Pubblico Ministero

Dot. Giuseppe Falasca



IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROC. ESEC IMM n. 193/13

IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI

preso atto del **provvedimento** favorevole adottato dal Procuratore della Repubblica in ordine all'istanza formulata dal debitore esecutato [REDACTED] ex art. 20, 4° co. l.nr. 44/99 e pervenuto a questo Ufficio Esecuzioni in data 16.7.2015 ma sottoposto allo scrivente solo in data odierna;

visto l'art. 20, 7 co. della citata legge, così come letto, nella interpretazione della sua portata immediatamente incidente (*non comunque sull'esecuzione ma*) sui termini e sugli adempimenti in scadenza connessi al processo esecutivo, dalle recenti decisioni della Corte Costituzionale 4.7.2012 nr. 192 e ord. nr. 06/12/2013, n. 296;

ritenuto, per inciso, che il termine di sospensione decorra dal momento in cui viene presentata l'istanza ex art. 20 cit. all'Autorità che può dare concreta attuazione alla sospensione (*così Cass. 24 gennaio 2007 n. 1496 e Tribunale Vicenza, 08/01/2009*) e quindi, nel caso di specie, dal momento in cui è stata presentata l'istanza al Procuratore della Repubblica, il cui **provvedimento** deve poi essere trasmesso direttamente a questo GE ex art. 7 – bis dello stesso art. 20;

P.Q.M



recepisce il provvedimento in data 16.7.2015 del P.M. presso questo Tribunale, dando atto che, per l'effetto dello stesso, è disposta la sospensione degli adempimenti in prossima scadenza, connessi alla presente procedura esecutiva, e per la durata di gg. 300 a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza a quell'Ufficio inquirente.

Si comunichi alle parti, al PM presso questo Tribunale e, con la massima urgenza, al professionista delegato ex art. 591 – bis cpc.

Dispone a cura della cancelleria che si acquisisca presso quel PM la data in cui è stata presentata l'istanza de qua a quell'Ufficio

CHIETI li 22.7.2015

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

(Federico Ria)

IL CASO.it

